


Comune di Crosia (CS)


# COMUNE DI CROSIA

Provincia di Cosenza



## REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

*(approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6. del 15/05/09)*



## INDICE

### Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Responsabilità
- Art. 3) Competenze
- Art. 4) Atti a disposizione del pubblico

### Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5) Denuncia dei decessi
- Art. 6) Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7) Denuncia della causa di morte
- Art. 8) Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 9) Rinvenimento di cadavere o resti mortali
- Art. 10) Medico necroscopo

### Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 11) Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 12) Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 13) Nati morti e prodotti del concepimento

### Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 14) Periodo di osservazione
- Art. 15) Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 16) Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.
- Art. 17) Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 18) Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art. 19) Obitorio
- Art. 20) Deposito di osservazione e camera mortuaria
- Art. 21) Trasporto di salme al deposito di osservazione
- Art. 22) Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

### Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 23) Modalità di trasporto e percorsi
- Art. 24) Trasporti funebri
- Art. 25) Servizio di trasporto
- Art. 26) Orario dei trasporti
- Art. 27) Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 28) Conservazione del cadavere
- Art. 29) Autorizzazione al trasporto
- Art. 30) Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune
- Art. 31) Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune.
- Art. 32) Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 33) Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive
- Art. 34) Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 35) Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 36) Trasporto di ossa umane e di resti mortali

### Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 37) Documenti di accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 38) Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri
- Art. 39) Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 40) Consegna registro al Comune.
- Art. 41) Divieto di riapertura del feretro

### Capo VII – SEPOLTURA DI CADAVERI

- Art. 42) Cremazione di cadaveri
- Art. 43) Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere
- Art. 44) Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 45) Obbligo del feretro individuale
- Art. 46) Caratteristiche feretri per inumazioni
- Art. 47) Divieto di uso di materiale non biodegradabile

- Art. 48) Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
- Art. 49) Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune.
- Art. 50) Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.
- Art. 51) Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 52) Fornitura gratuita dei feretri  
**Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO**

- Art. 53) Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 54) Piano regolatore cimiteriale
- Art. 55) Disposizioni del piano regolatore cimiteriale

**Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA**

- Art. 56) Inumazioni
- Art. 57) Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art. 58) Cippo
- Art. 59) Tumulazione

**Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 60) Esumazioni – Carattere
- Art. 61) Esumazioni ordinarie
- Art. 62) Esumazioni straordinarie – Riduzione del turno di rotazione in campo comune
- Art. 63) Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 64) Estumulazioni ordinarie
- Art. 65) Divieto di riduzione di salme estumulate
- Art. 66) Estumulazioni straordinarie
- Art. 67) Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 68) Sistemazione di resti mortali

**Capo XI – OSSARIO E CINERARIO COMUNE**

- Art. 69) Ossario comune
- Art. 70) Cinerario comune

**Capo XII – CONCESSIONI LOCULI E COLOMBARI**

- Art. 71) Durata e decorrenza della concessione
- Art. 72) Modalità e richiesta concessioni d'uso
- Art. 73) Prenotazione di loculi a viventi
- Art. 74) Concessioni speciali gratuite
- Art. 75) Limitazione del diritto d'uso delle prenotazioni
- Art. 76) Decadenza della concessione

**Capo XIII – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

- Art. 77) Concessioni cimiteriali
- Art. 78) Durata delle concessioni
- Art. 79) Diritto alla sepoltura nelle tombe private
- Art. 80) Ospiti nelle tombe di famiglia
- Art. 81) Criteri di assegnazione delle concessioni
- Art. 82) Manutenzione sepolture – Esecuzione di lavori urgenti
- Art. 83) Rinuncia alla concessione
- Art. 84) Termini per l'inizio della costruzione – Decadenza della costruzione
- Art. 85) Revoca della concessione
- Art. 86) Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca
- Art. 87) Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca
- Art. 88) Cambio di tombe private

**Capo XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI**

- Art. 89) Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Tumulazione privilegiata - Norme applicabili
- Art. 90) Onoranze funebri particolari

**Capo XV – ESECUZIONE LAVORI EDILI**

- Art. 91) Autorizzazione e responsabilità
- Art. 92) Esecuzione dei lavori
- Art. 93) Introduzione e deposito di materiali
- Art. 94) Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 95) Vigilanza
- Art. 96) Materiali ornamentali

**Capo XVI – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA**

2  
d

- Art. 97) Custodia dei cimiteri
- Art. 98) Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 99) Sepoltura delle salme
- Art. 100) Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori
- Art. 101) Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 102) Trasporto materiale
- Art. 103) Ingresso al cimitero
- Art. 104) Circolazione e sosta
- Art. 105) Accesso ai cimiteri per lavori
- Art. 106) Divieto di ingresso
- Art. 107) Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
- Art. 108) Divieto di coltivazione
- Art. 109) Pulizia interna
- Art. 110) Divieti speciali
- Art. 111) Obbligo di comportamento

**Capo XVII – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

- Art. 112) Numero di dipendenti addetti al cimitero
- Art. 113) Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 114) Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art. 115) Compiti particolari del custode

**Capo XVIII – INTERVENTI EDILI PREVISTI**

- Art. 116) Definizioni degli interventi

**Capo XIX – NORME PER COSTRUZIONI**

- Art. 117) Uso dei materiali per lapide
- Art. 118) Nuove costruzioni
- Art. 119) Norme di attuazione per la costruzione di cappelle

**Capo XX –TARIFFE PER LE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI**

- Art. 120) Servizi gratuiti
- Art. 121) Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali
- Art. 122) Tariffa concessioni scadute
- Art. 123) Tabella tariffe concessioni e servizi cimiteriali

**Capo XXI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 124) Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni
- Art. 125) Rifiuti attività cimiteriali
- Art. 126) Ordinanze del Sindaco
- Art. 127) Norma di rinvio
- Art. 128) Abrogazione precedenti disposizioni

**ALLEGATI**

- Allegato A – Norme tecniche
- Allegato B - Glossario

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**ART. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n°1265, al D.P.R. 10/09/1990, n°285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.

2. La pianificazione cimiteriale, comprendente i relativi piani regolatori cimiteriali comunali, per quanto concerne gli aspetti normativi e disciplinari fa riferimento al presente Regolamento oltre che alla normativa comunale urbanistica ed edilizia.

**ART. 2**

*(Responsabilità)*

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziale ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

**ART. 3**

*(Competenze)*

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienico sanitaria.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, ovvero il Comune provvede nelle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi, ovvero anche tramite la Concessione di LL.PP. ex legge 109/94 e s.m.i.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui al D.lgs 18/08/2000 n°267 e s.m.i.

**ART. 4**

*(Atti a disposizione del pubblico)*

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n°285/90 e s.m.i. che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico in tutti i cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

**CAPO II**

**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**ART. 5**

*(Denuncia dei decessi)*

La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

Essa viene fatta:

da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto:

- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;  
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n°396.

**ART. 6**

*(Denuncia decessi accidentali o delittuosi)*

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

**ART. 7**

*(Denuncia della causa di morte)*

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°85. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'A.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

**ART. 8**

*(Comunicazione decessi dovuti a reati)*

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

**ART. 9**

*(Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali)*

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art. 11.

Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3/11/2000, n°396.

**ART. 10**

*(Medico necroscopo)*

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

**CAPO III**

**AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO**

**ART. 11**

*(Autorizzazione alla sepoltura)*

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3/11/2000, n°396, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n°285/90.

**ART. 12**

*(Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)*

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n°396/2000.

**ART. 13**

*(Nati morti e prodotti del concepimento)*

Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L..

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**CAPO IV**

**OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**ART. 14**

*(Periodo di osservazione)*

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. n°285/90.

**ART. 15**

*(Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente)*

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n°285/90.

**ART. 16**

*(Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione)*

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

**ART. 17**

*(Disposizione della salma durante il periodo di osservazione)*

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

**ART. 18**

*(Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività)*

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio dell' A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185.

**ART. 19**

*(Obitorio)*

Il Comune di Crosia non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali più vicini.

**ART. 20**

*(Deposito di osservazione e camera mortuaria)*

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia. L'osservazione del cadavere potrà essere effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;



c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.  
Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.

**ART. 21**

*(Trasporto salme al deposito di osservazione)*

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

**ART. 22**

*(Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione)*

E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita. In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

**CAPO V**  
**TRASPORTO DEI CADAVERI**

**ART. 23**

*(Modalità del trasporto e percorsi)*

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Il Direttore della U.O. di Igiene Pubblica dell' A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

**ART. 24**

*(Trasporti funebri)*

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n°285/90. In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

**ART. 25**

*(Servizio di trasporto)*

Il servizio di trasporto sarà effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati.

**ART. 26**

*(Orario dei trasporti)*

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,00 alle ore 11,00; nelle ore pomeridiane dalle 14,00 alle 16,30 nel periodo Ottobre - Marzo, dalle ore 15,00 alle 18,30 nel periodo Aprile - Settembre. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

**ART. 27**

*(Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività)*

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 28**

*(Conservazione del cadavere)*

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale designato dall'A.S.L. dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.



**ART. 29**

*(Autorizzazione al trasporto)*

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore durante il trasporto stesso. L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.;
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

**ART. 30**

*(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune)*

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 34 a 39. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

**ART. 31**

*(Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune)*

L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 46 e 51 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

**ART. 32**

*(Trasporto salme all'estero o dall'estero)*

A) Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (convenzione internazionale di Berlino). I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n°1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal "passaporto mortuario" previsto dalla convenzione medesima.

1) Per le salme da estradare dal territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal Sindaco del Comune ove trovasi la salma. Ai fini del rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasferire all'estero, la documentazione da presentare al Sindaco è costituita da:

- a) domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa di trasporti funebri;
- b) marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto mortuario;
- c) estratto dell'atto di morte;
- d) certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni, di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n°285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui all'art. 18 per la seconda fattispecie;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

2) Per le salme da introdurre nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3) Il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n°1055.

B) Introduzione di salme da Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino. Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare dello Stato italiano territorialmente competente la seguente documentazione:

- a) istanza in bollo;

- b) estratto dell'atto di morte;
- c) certificato causa di morte;
- d) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n°285/90;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità estera di estradizione;
- f) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione prodotta, trasmette l'istanza corredata dalla documentazione sopradetta al Sindaco del Comune dove la salma è diretta oppure inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco.

Il Sindaco concede l'autorizzazione, informandone la stessa autorità consolare per il tramite del Ministero degli affari esteri. Per l'introduzione in Italia da qualunque Paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassetta o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.

C) Estradizione di salme in Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato dovrà presentare al Sindaco del Comune ove trovasi la salma da trasferire la seguente documentazione:

- a) istanza in bollo;
- b) nulla osta, per l'introduzione della salma da parte dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- c) certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente che attesti che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n°285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda fattispecie;
- d) estratto dell'atto di morte;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. Il Sindaco, ricevuta la domanda corredata dalla documentazione sopradetta, concede l'autorizzazione entro e non oltre 10 gg.

D) Trasporti internazionali di ceneri e resti mortali. Per l'introduzione e l'estradizione di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri, il trasporto degli stessi raccolti in cassetta o urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie, diversamente da quanto stabilito per il trasporto delle salme. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono custoditi i resti mortali o le ceneri. Tale autorizzazione deve contenere: generalità del defunto, data di morte, data di cremazione o di esumazione o di estumulazione e destinazione. Per l'estradizione verso Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta dell'autorità consolare ove i resti o le ceneri sono destinati, ai sensi del l'art. 29, comma 1, lettera a), del D.P.R. n°285/90.

#### ART. 33

*(Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive)*

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 49, seguendo le prescrizioni degli articoli 45 e 27.

#### ART. 34

*(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)*

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 29.

#### ART. 35

*(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)*

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art. 35 del D.P.R. 285/90.

#### ART. 36

*(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)*

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

- a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## CAPO VI

### CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

#### ART. 37

*(Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)*

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso;
- c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi degli articoli 46 e 51 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto. Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

#### ART. 38

*(Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri)*

Nel Cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Crosia, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune di Crosia, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i nati nel Comune di Crosia;
- d) i cadaveri delle persone, aventi coniuge, parenti ed affini di primo grado, già sepolti nel cimitero comunali, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma con rapporto di parentela o affinità, fino al 1° grado con viventi che hanno o hanno avuto residenza nel Comune di Crosia.
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- h) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;

Nei casi non previsti sopra, qualora contemplino situazioni di disagio inequivocabili per i familiari, il ricevimento può essere autorizzato con decreto sindacale.

#### ART. 39

*(Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni)*

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 37; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

**ART. 40**

*(Consegna registro al Comune)*

I registri, indicati all'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

**ART. 41**

*(Divieto di riapertura del feretro)*

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

**CAPO VII**  
**SÉPOLTURA DEI CADAVERI**

**ART. 42**

*(Cremazione dei cadaveri)*

Si riconosce la cremazione di salme come servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante in altri comuni con i quali verrà stipulata apposita convenzione. L'autorizzazione alla cremazione avviene con le modalità di cui alla L. 30/03/01, n°130, art. 3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dalla L. 30/03/2001, n°130, art. 3.

Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile sulla base di espressa volontà del defunto ai sensi dell'articolo 2, L. 30/03/2001, n°130.

**ART. 43**

*(Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere)*

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n°285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

**ART. 44**

*(Deposizione del cadavere nel feretro)*

Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario dell' A.S.L..

**ART. 45**

*(Obbligo del feretro individuale)*

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**ART. 46**

*(Caratteristiche feretri per inumazioni)*

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore. Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al custode del Cimitero.

**ART. 47**

*(Divieto di uso di materiale non biodegradabile)*

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del

Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

**ART. 48**

*(Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni)*

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 46 e 47 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

**ART. 49**

*(Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune)*

Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno. Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n°285/90.

**ART. 50**

*(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)*

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n°285/90, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

**ART. 51**

*(Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune)*

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto. A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 46 e 49 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

**ART. 52**

*(Fornitura gratuita dei feretri)*

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa, la concessione del loculo ed il trasporto funebre per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa, come da apposita attestazione del Sindaco sulla scorta di apposita dichiarazione rilasciata dal Settore - Servizi sociali, sempreché il tutto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

**CAPO VIII  
ASSETTO DEL CIMITERO**

**ART. 53**

*(Disposizioni generali - Vigilanza)*

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco coadiuvato dalle competenti autorità locali, nonché al custode. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia con mezzi e personale comunale. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**ART. 54**

*(Piano regolatore cimiteriale)*

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il cimitero del Comune di Crosia dovrà dotarsi perentoriamente di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di

impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 285/90. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

#### ART. 55

*(Disposizioni del piano regolatore cimiteriale)*

il cimitero comunale è individuato nel Piano Regolatore Generale. Nel cimitero dovranno essere individuate spazi o zone da costruire e da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, multiple, per famiglie o collettività;
- c) tumulazione individuale (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, per ottemperare a quanto previsto all'art. 54 del D.P.R. 285/90, e nel contempo facilitare la lettura del presente regolamento dovranno essere redatte degli elaborati grafici consistenti nelle seguenti tavole:

Tav. 1 Planimetria generale

Tav. 2 planimetria .....

Tav. ....

Tav. 6 Tipologie costruttive

Tav. ...

Tali elaborati planimetrici vanno aggiornati ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche od ampliamenti.

### CAPO IX

#### SISTEMI DI SEPOLTURA

#### ART. 56

*(Inumazioni)*

Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento. Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, come da apposita attestazione del Sindaco o suo delegato, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### ART. 57

*(Scavatura e utilizzazione delle fosse)*

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### ART. 58

*(Cippo)*

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo aventi dimensioni non maggiori di m. 1,60 x 0,70 per gli adulti, e di m. 1,00 x 0,40 per i bambini, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima di m. 0,90 da terra sostenuto da una lastra orizzontale non più lunga di m. 0,70 e non più larga di m. 0,45. E' tollerata una lista non più lunga di m. 0,70 e non più larga di m. 0,20, come sottovaso, nella parte opposta al cippo; la rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o con piante floreali e/o ghiaia.

#### ART. 59

*(Tumulazione)*

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e dalle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90. Oltre ai casi previsti dall'art. 66 è consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma, ricomponendone i resti mortali in apposita cassetta, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, effettuando la tumulazione



della stessa insieme ad altro feretro del coniuge o di familiare entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 68.

## CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ART. 60

*(Esumazioni - Carattere)*

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

### ART. 61

*(Esumazioni ordinarie)*

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n°285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli. La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati.

### ART. 62

*(Esumazioni straordinarie - Riduzione del turno di rotazione in campo comune)*

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario dell'A.S.L. che provvederà a impartire apposite disposizioni e a redigere il verbale dell'operazione eseguita. In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe vengono stabilite nella tabella costi del presente regolamento. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta. La competenza per la riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n°285/90) viene attribuita al Sindaco, quale autorità di governo e autorità sanitaria locale, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n°1468 del 29/07/03. La documentazione che il Sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, alla suddetta conferenza è così costituita:

- richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
- relazione del dirigente medico di igiene pubblica competente per il comune interessato circa la necessità di riduzione del turno;
- relazione geologica sull'area cimiteriale relativa alle caratteristiche geomorfologiche e strutturali del terreno;
- dichiarazione a firma congiunta del responsabile dei servizi cimiteriali del comune interessato e di un medico dell'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate;
- l'elenco delle salme riportante la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione, che deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione interessato alla riduzione del turno di rotazione;
- popolazione residente e numero delle fosse. Il Sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare, con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, di abbreviare il turno di rotazione in campo comune, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai 5 anni.

Per le salme estumulato allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, di cui all'art. 86, commi 2, 3 e 4, il Sindaco può autorizzare una abbreviazione del turno di rotazione inferiore ai 5 anni, con le medesime procedure disciplinate nel presente articolo.

### ART. 63

*(Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie)*

Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;



b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario dell'A.S.L. o un suo delegato dichiarari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**ART. 64**

*(Estumulazioni ordinarie)*

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto all'art. 67. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

**ART. 65**

*(Divieto di riduzione di salme estumulate)*

E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario dell'A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

**ART. 66**

*(Estumulazioni straordinarie)*

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero o all'interno dello stesso, a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso. Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 60 del presente regolamento.

**ART. 67**

*(Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni)*

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

**ART. 68**

*(Sistemazione dei resti mortali)*

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) o in una nicchia - ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) o in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente o di un familiare entro il 2° grado in linea retta o collaterale del defunto;
- c) al di fuori del caso sub b) è di quanto stabilito dall'art. 59, è vietata la collocazione delle cassette contenenti i resti mortali nei loculi. In ciascun loculo non può essere collocato più di un feretro e 2 cassette di resti mortali o ceneri

**CAPO XI  
OSSARIO E CINERARIO COMUNE**

**ART. 69**

*(Ossario comune)*

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

**ART. 70**

*(Cinerario comune)*

Nel cimitero  
ossario  
CAPO  
CONC  
ART. 7  
(Durata)  
Le concessioni  
tumulazione  
presenza  
tumulazione  
Alla scadenza  
mortalità  
periodo  
della concessione  
possibilità  
situazioni  
tenendo  
ART. 7  
(Modalità)  
Chiunque  
competente  
stipulato  
d'uso  
quello  
a seguito  
ART. 7  
(Previdenza)  
E' ammessa  
indipendentemente  
convivenza  
libero  
maggior  
concessione  
ART. 7  
(Concessione)  
Nessuna  
speciali  
ART. 7  
(Limitazioni)  
Per le  
un disc  
sepolture  
ART. 7  
(Decadenza)  
La concessione  
decade  
eredità  
disponibile  
ecc., a  
dall'art.  
estumulazione  
stessa  
preferibile

Nel cimitero attualmente non esistono cinerari, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune.

## CAPO XII

### CONCESSIONI LOCULI, TOMBE SINGOLE O COLOMBARI

#### ART. 71)

*(Durata e decorrenza della concessione)*

Le concessioni per loculi, tombe singole o colombari sono temporanee, con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro. La concessione è a pagamento secondo le tariffe di cui alla tabella costi del presente regolamento. La concessione d'uso di loculi, tombe singole o colombari ha durata di anni 20 dalla tumulazione del feretro.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della sepoltura concessa, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi, la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento, in entrambi i casi, dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. Le concessioni già in essere stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno del Comune. Tale facoltà sarà esercitata dal Comune tenendo conto, per quanto possibile, dell'ordine delle date di sepoltura.

#### ART. 72

*(Modalità di richiesta concessioni d'uso)*

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tombe singole o colombari, deve farne richiesta al competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito nella tabella costi allegata al presente regolamento, i diritti di segreteria e rimborso stampati, per la stipula e la registrazione, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali. Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione. Si può concedere il loculo, attiguo a quello del congiunto o convivente, per la tumulazione di familiare, entro il primo grado, sito in altro loculario, a seguito della corresponsione del prezzo dovuto per la concessione.

#### ART. 73

*(Prenotazione di loculi a viventi)*

E' ammessa la prenotazione da parte di viventi che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla loro nascita o residenza nel Comune di Crosia, purché siano coniuge o persona convivente di defunto tumulato in questo cimitero, per il loculo attiguo a quello del congiunto o convivente, se libero e secondo la disponibilità. Nel caso di cui sopra sarà corrisposto al Comune il valore del loculo maggiorato. Salvo quanto stabilito al successivo art. 75, è in ogni caso vietata, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

#### ART. 74

*(Concessioni speciali gratuite)*

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona con speciali benemerienze, tale onoranza, deve essere deliberata dalla Giunta Municipale.

#### ART. 75

*(Limitazione del diritto d'uso delle prenotazioni)*

Per le prenotazioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita, ove a quest'ultima premuova un discendente in linea retta entro il primo grado, sarà facoltà del concessionario, cadere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre-morto.

#### ART. 76

*(Decadenza della concessione)*

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, ove non sia stata avanzata richiesta di rinnovo da parte degli eredi entro un anno prima dalla scadenza, il loculo concesso in uso, tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile. Nel caso in cui, il loculo venga liberato dal feretro a seguito di estumulazione ordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa ed il loculo ritorna alla disponibilità del Comune senza che il concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune.

## CAPO XIII

### SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

**ART. 77**

*(Concessioni cimiteriali)*

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetta al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- 1) la natura della concessione e la sua identificazione;
- 2) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- 3) la durata;
- 4) la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
- 5) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- 6) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

**ART. 78**

*(Durata delle concessioni)*

Nel cimitero sono individuate aree per sepolture private destinate alla concessione in uso a privati o ad Enti, per la costruzione a loro cura e spese di sepolture individuali, per famiglie e collettività in tombe di famiglia, tombe multiple, edicole, cappelle, cellette ossario e cellette cinerarie, a sistema di tumulazione.

Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato e di durata di novantanove anni, salvo rinnovo. Il concessionario prima della scadenza dovrà nominare un responsabile della gestione della sepoltura, ove non abbia provveduto, sempre la scadenza della stessa, le persone che hanno diritto alla concessione ai sensi del successivo art. 79, dovranno chiederne la conferma, nominando al loro interno uno o più soggetti responsabili; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale, che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda e della nomina di soggetti responsabili, costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare atto amministrativo e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione dell'Amministrazione. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Restano salve le concessioni perpetue; tali concessioni possono tuttavia essere revocate quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero. La concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro. Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del nuovo concessionario.

**ART. 79**

*(Diritto alla sepoltura nelle tombe private)*

Il diritto d'uso delle tombe private è riservato alla persona del concessionario. Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura:

- a) il titolare della concessione;
- b) il coniuge o il convivente;
- c) i discendenti e relativi coniugi;
- d) i genitori;

e) altri familiari del concessionario, specificatamente menzionati nell'atto di concessione. Nelle tombe concesse alle convivenze religiose con sede in Crosia, il diritto di sepoltura è regolato dalle disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del decesso del membro effettivo della comunità stessa. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

**ART. 80**

*(Ospiti)*

In via e

diritto in

a) pers

b) pers

conces

famiglia

compro

**ART. 81**

*(Criteri*

Le con

rilasciat

ciascun

cittadino

domand

riconos

in vita,

designa

comuni

comma

present

**ART. 82**

*(Minute*

Spetta :

stato i r

degli av

compor

di lavor

termine

legge.

**ART. 83**

*(Rinunc*

Il Comu

trasferiti

accettar

tumulaz

**ART. 84**

*(Termin*

Ove il c

indipend

lotto, fin

decade

concess

a) quan

b) quan

diritto,

c) quan

d) quan

e) in ca

4° com

**Art. 85**

*(Revoca*

La con

sussista

di ampli

**Art. 86**

*(Procedo*

**ART. 80**

*(Ospiti nelle tombe di famiglia)*

In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:

- a) persone che siano state conviventi con gli aventi diritto;
- b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemeritenze, dimostrate dai concessionari; Il concessionario dovrà esprimere consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia. Può essere altresì consentita, la tumulazione provvisoria di salme, in cappelle private, nei casi di comprovata carenza di loculi cimiteriali, previo consenso scritto del concessionario.

**ART. 81**

*(Criteri di assegnazione delle concessioni)*

Le concessioni di aree cimiteriali, destinate alla costruzione di tombe, edicole e cappelle private, sono rilasciate osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; ciascun soggetto può presentare solo una domanda; le domande possono essere presentate da tutti i cittadini di Crosia ed i loro congiunti e discendenti di ambo i sessi con cittadinanza italiana. Per gli Enti la domanda è prodotta dal legale rappresentante e corredata dalle norme statutarie e dai provvedimenti di riconoscimento. Se all'atto dell'assegnazione della concessione dell'area cimiteriale, il richiedente non è più in vita, il diritto della stessa viene trasferito al coniuge ed in assenza di quest'ultimo ad uno dei figli all'uopo designato nell'ambito familiare. In mancanza della superiore designazione, entro sei mesi dalla comunicazione da parte dell'ufficio, la richiesta verrà archiviata. La concessione delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**ART. 82**

*(Manutenzione sepolture - Esecuzione di lavori urgenti)*

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Nel caso di lavori urgenti ai fini della pubblica incolumità, ai quali il concessionario non abbia ottemperato entro il termine assegnato, il Comune può procedere direttamente, addebitando la relativa spesa nelle forme di legge.

**ART. 83**

*(Rinuncia alla concessione)*

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura occupata quando le salme sono trasferite in altra sede; in tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**ART. 84**

*(Termini per l'inizio della costruzione - Decadenza della concessione)*

Ove il concessionario non inizia la costruzione entro il termini di sei mesi dalla concessione cimiteriale, indipendentemente dalla causa, deve versare una somma stabilita dal regolamento per la manutenzione del lotto, fino all'inizio dei lavori. Il mancato rispetto dei termini indicati nella concessione edilizia comporta, la decadenza della concessione cimiteriale ed il lotto torna nella disponibilità del Comune. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:

- a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al precedente art. 77;
- b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
- c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
- d) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 81, 4° comma

**Art. 85**

*(Revoca della concessione)*

La concessione può essere revocata, oltre che nei casi previsti nel precedente articolo 78, qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.

**Art. 86**

*(Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca)*

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.

#### Art. 87

*(Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca)*

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri, rispettivamente nell'ossario comune o cinerario comune ed all'eventuale demolizione delle opere o al loro restauro. Se le salme non hanno ancora completato il ciclo di mineralizzazione il Sindaco previo nulla-osta dell'Ufficiale Sanitario dispone l'inumazione del feretro al fine di consentire la completa mineralizzazione dei resti mortali.

#### Art. 88

*(Cambio di tombe private)*

Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:

- la tomba che viene assegnata ex-novo deve essere nelle disponibilità del Comune;
- la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
- il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del cimitero.

### CAPO XIV

#### SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

##### ART. 89

*(Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Tumulazione privilegiata - Norme applicabili)*

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90. L'organismo competente a rilasciare l'autorizzazione sanitaria alla tumulazione privilegiata viene individuato nell'Assessorato regionale della sanità. L'istanza, in carta legale, per il rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata indirizzata all'Assessorato regionale alla sanità e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte;
- certificato della causa di morte;
- biografia dell'estinto corredata di ogni possibile materiale illustrativo (opuscoli, libri, ritagli di giornale e testimonianze varie, etc.) dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero;
- parere motivato del Sindaco del comune, ove è situato il luogo della sepoltura privilegiata richiesta, relativo all'illustrazione dei meriti del de cuius con riferimento alla biografia ed alla particolarità dei meriti dello stesso. Tale parere deve esporre in maniera dettagliata i motivi per cui si ritiene di accogliere o di respingere la richiesta;
- nulla osta dell'ente o amministrazione proprietaria del sito o della località differenti dal cimitero. Nel caso che la tomba ricada in luogo di culto, nulla osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con riferimento al canone 1242 del codice di diritto canonico;
- nulla osta dei familiari (parente più prossimo), qualora la domanda sia fatta da persone estranee alla famiglia del defunto. In assenza dei familiari, certificazione del Sindaco nella quale si attesti che il de cuius non ha familiari viventi;
- eventuale parere della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi in edifici sottoposti al vincolo monumentale, ovvero certificazione che l'edificio stesso non è sottoposto a vincolo monumentale;
- concessione o autorizzazione edilizia per l'opera da realizzare;
- marca da bollo di valore corrente da applicare al decreto autorizzativo;
- documentazione relativa alla costruzione della tomba, in duplice originale:
  - a) se trattasi di loculo di normali dimensioni, è costituita da:
    - planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con legenda circa l'ubicazione della stessa, l'eventuale presenza e rappresentazione grafica di altre sepolture privilegiate, nonché di indicazioni relative ad altri ambienti dell'edificio;
    - particolari costruttivi architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
  - b) se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali, è costituita da:
    - planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo dove verrà allocata la cassetta ossario e con l'individuazione e rappresentazione grafica di eventuali sepolture privilegiate o nicchie insistenti nell'edificio;

- particolari costruttivi architettonici delle nicchia in scala 1:20 (piante e sezioni quotate). La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da relazione tecnico-illustrativa, in duplice originale, a firma di professionista iscritto all'albo comprensiva anche di rilievi fotografici relativi ai punti a) e b), nella quale vengono indicati:

- i requisiti strutturali interessati dalla realizzazione dell'intervento (loculo, nicchia);
- le indicazioni circa l'ubicazione del loculo o della nicchia in relazione alle altre parti dell'edificio ed alla presenza o meno di altre sepolture privilegiate o nicchie;
- la rispondenza, soltanto nella fattispecie di cui alla lettera a), ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria, con particolare riferimento alle dimensioni del loculo, allo spessore delle pareti delle solette e dei tramezzi dello stesso e al materiale impiegato anche per la sigillatura e l'impermeabilità. Il dipartimento regionale competente, definita l'istruttoria preliminare, acquisisce il parere dell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba o nicchia e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dal regolamento di polizia mortuaria e dal presente decreto. Il dipartimento I.R.S., acquisito il parere dell'A.S.L., può autorizzare, previo eventuale sopralluogo e con apposito decreto, sentita la commissione tecnica consultiva regionale, la tumulazione dei cadaveri o dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze, e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

#### ART. 90

*(Onoranze funebri particolari)*

Quando si debbono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265 e dall'art. 105 del D.P.R. 285/90.

### CAPO XV ESECUZIONE LAVORI EDILI

#### ART. 91

*(Autorizzazione e responsabilità)*

Nessuna lapide ad opera funeraria può essere rimossa o collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione. Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.

#### ART. 92

*(Esecuzione dei lavori)*

Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza che sia preventivamente informato il custode. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni. E' vietato occupare spazi per il deposito di materiali finalizzati all'esecuzione di lavori, senza l'autorizzazione del responsabile tecnico del servizio cimiteriale. In ordine allo smaltimento di qualsiasi forma di rifiuti quali, inerti provenienti da scavi e sbancamenti, i Responsabili, ognuno per le proprie competenze, sono tenuti all'osservanza della vigente legislazione in materia, con particolare attenzione alle norme di cui agli artt. 14, 50 e 51 del Decreto Legislativo n°22/97 e fatto salvo ogni altro onere derivante dall'osservanza sullo smaltimento dei rifiuti ritenuti speciali eventualmente provenienti da precedenti sepolture o comunque emergenti dal sottosuolo per i quali vanno osservate le norme attualmente in vigore ed in particolare quelle di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/07/1934, n°1265 con il D.P.R. 10/09/1990, n°285. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ART. 93

*(Introduzione e deposito di materiali)*

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal servizio cimiteriale.

#### ART. 94

*(Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti)*

Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono



sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**ART. 95**

*(Vigilanza)*

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia - vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge:

**ART. 96**

*(Materiali ornamentali)*

Dal cimitero sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o privi di manutenzione o pericolosi per i visitatori o i manufatti attigui. Il Responsabile tecnico del servizio cimiteriale dispone il ritiro dalle tombe degli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma sono adottati previa comunicazione ai concessionari interessati se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per quindici giorni se ignoti, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

**CAPO XVI**

**SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA**

**ART. 97**

*(Custodia del cimitero)*

Il cimitero, fuori dell'orario stabilito, dovrà tenersi chiuso. Potrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, a richiesta degli interessati previa autorizzazione del Sindaco.

**ART. 98**

*(Orario di apertura del cimitero)*

Il cimitero comunale è aperto al pubblico secondo l'orario di apertura e chiusura fissato, per stagioni, che verrà affisso agli ingressi, in apposite bacheche custodite.

**ART. 99**

*(Sepoltura delle salme)*

La sepoltura delle salme sarà effettuata in orari regolamentati tutti i giorni, tranne quelli festivi, salvo casi eccezionali, definiti tali dal sindaco o un suo delegato.

**ART. 100**

*(Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori)*

Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc., ovvero che non siano di intralcio o rappresentino pericolo per i fruitori.

**ART. 101**

*(Divieto di trattamento del materiale da costruzione)*

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

**ART. 102**

*(Trasporto materiale)*

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

**ART. 103**

*(Ingresso al cimitero)*

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

**ART. 104**

*(Circolazione e sosta)*

E' vietato introdursi nel cimitero e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di vendere, salvo specifica autorizzazione. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 2  
(Acces  
Gli aut  
del me  
ART. 1  
(Divie  
E' viet  
e colo  
ART. 1  
(Divie  
E' vie  
onora  
ART. 1  
(Divie  
Ogni  
ART. 1  
(Puliz  
La st  
mant  
più s  
supe  
ART. 1  
(Divie  
Ness  
alle  
aiuol  
vieta  
proic  
senz  
ART 1  
(Gbl  
Chiu  
cultc  
foss  
vieta  
a) fu  
b) in  
c) di  
d) t  
e) a  
f) p  
g) c  
cul  
divi  
Sici

AR  
(Nu  
Il p  
AR  
(O  
Il d  
pe  
es  
pe  
ci



**ART. 105**

*(Accesso al cimitero per i lavori)*

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

**ART. 106**

*(Divieto di ingresso)*

E' vietato l'accesso al cimitero ai ragazzi di età inferiore ai dodici anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

**ART. 107**

*(Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari)*

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

**ART. 108**

*(Divieto di coltivazione)*

Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata.

**ART. 109**

*(Pulizia interna)*

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza.

**ART. 110**

*(Divieti speciali)*

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle. E' pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonché di portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

**ART. 111**

*(Obbligo di comportamento)*

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto, irriverente o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria. Nel cimitero è vietato, altresì:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, pronunciare frasi offensive;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- d) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- e) accedere al cimitero fuori dall'orario stabilito e di restarvi dopo il segnale di chiusura;
- f) porre sul pavimento dei viali oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo per i passanti;
- g) camminare fuori dai percorsi stabiliti. Il Comune declina qualunque responsabilità per eventuali infortuni in cui incorressero i visitatori del cimitero, come pure per danni verso terzi, causati dal mancato rispetto dei divieti. Nel caso di infrazioni sarà richiesto l'intervento dei Vigili Urbani e comunicato alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

**CAPO XVII**

**PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

**ART. 112**

*(Numero dei dipendenti addetti al cimitero)*

Il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

**ART. 113**

*(Obblighi e divieti per il personale del cimitero)*

Il custode deve provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal presente Regolamento e ne ha la diretta e personale responsabilità. Il custode conserva le chiavi delle porte d'ingresso dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico. Il custode ed il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

#### ART. 114

*(Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni)*

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio comunale competente una copia del registro di cui all'art. 40, riferiti all'anno precedente.

#### ART. 115

*(Compiti particolari del custode)*

Spetta inoltre al custode:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 40 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) provvedere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando previsto, l'intervento dell'A.S.L.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
- j) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- k) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- m) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- n) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Servizio di Igiene Ambientale dell'A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

### CAPO XVIII

#### INTERVENTI EDILI PREVISTI

#### ART. 116

*(Definizione degli interventi)*

Nel Cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi edilizi:

- A - Nuove costruzioni
- B - Manutenzione ordinaria
- C - Manutenzione straordinaria
- D - Restauro conservativo
- E - Ristrutturazione

A - *Nuova costruzione*: per nuove costruzioni si intendono quelle realizzate su aree libere o che si rendessero libere a seguito di demolizione.

B - *Manutenzione ordinaria*:

comprende quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari per renderli funzionali e decorosi o, igienicamente conformi alle norme del DPR 10/09/90 n°285, sempre che non intervengano interventi strutturali e non modifichino l'assetto planovolumetrico degli stessi edifici.

*C - Manutenzione straordinaria:*

comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali dei manufatti, nonché quelle necessarie per integrare e realizzare impianti, renderli efficienti e decorosi o, igienicamente conformi gli edifici, alle norme del DPR 10/09/90 n°285, sempre che le opere da eseguirsi non alterino i volumi esterni risultanti dal rilievo o dalla precedente concessione.

*D - Restauro conservativo:*

si intendono quegli interventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza modificarne le caratteristiche volumetriche, planimetriche ed architettonico-decorative esterne, attuati anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei al manufatto. All'interno è consentita la demolizione e ricostruzione di loculi non rispondenti alle norme dettate dal succitato DPR 10/09/90 n°285, senza che questo comporti la demolizione o l'asportazione di altari, monumenti, sculture o dipinti caratterizzanti il manufatto che possono comunque essere diversamente sistemati. Tali interventi comprendono il consolidamento strutturale purché i materiali a vista siano della stessa natura dei precedenti.

*E - Ristrutturazione:*

comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto. Le disposizioni del presente articolo si applicano con l'osservanza della vigente legislazione urbanistico- edilizia regionale e con l'osservanza della legislazione nazionale per quanto alle norme costruttive da applicarsi nelle zone sismiche; non si applicano alle costruzioni esistenti o da realizzare nel nucleo storico del Cimitero, soggetto a vincolo per effetto del D.A. 5390 del 24/02/1999 emesso ai sensi della legge 1089/39 e per gli effetti del Decreto Legislativo n°490 del 29/10/1999. Fino all'entrata in vigore del Piano Particolareggiato di recupero ed alle norme di attuazione finalizzate alla tutela, salvaguardia e futura gestione delle parti del Cimitero sottoposti a tutela per effetto del D.A. 5390 del 24/02/1999 emesso ai sensi della legge 1089/39 e per gli effetti del Decreto Legislativo n°490 del 29/10/1999, gli interventi sia pubblici che privati all'interno della zona sottoposta a vincolo, ossia all'interno del nucleo storico del Cimitero comunale, sono soggetti a preventivo parere della Soprintendenza BB.CC.AA.

**CAPO XIX  
NORME EDILIZIE**

**ART. 117**

*(Uso dei materiali per lapidi)*

Limitatamente ai loculi facenti parte dei loculi costruiti a cura del Comune, laddove gli stessi sono ceduti completi delle finiture esterne, restano a cura dei privati l'esecuzione di iscrizioni e la messa in opera di ritratti, lampade votive e vasi portafiori. Restano a carico del Comune tutte le opere di manutenzione e conservazione sia strutturali che estetiche. Nel caso in cui necessiti la sostituzione della lapide questa sarà sostituita a spese dei privati e dovrà essere dello stesso materiale della precedente. Sulle lapidi è obbligatorio che sia segnato il nome, il cognome, il luogo e le date estreme di nascita e di morte del defunto. A discrezione dei privati resta l'aggiunta di epigrafi dedicatorie e commemorative, di altri dati riguardanti il defunto quali titoli professionali od onorifici, la collocazione di stemmi di associazioni religiose o laiche o, stemmi familiari ove riconosciuti ed autorizzati dagli Organi competenti, simboli religiosi. La suppellettile sarà improntata alla massima semplicità e decoro senza che possa apportare nocimento ai loculi confinanti. E' proibita la messa in opera di mensole o tettucci, di oggetti che per la presenza di punte e spigoli vivi possa arrecare danno ai visitatori, la sovrapposizione alla lapide originale di targhe od ornamenti in sovrabbondante misura e tale che ne modifichi consistentemente l'aspetto. Le iscrizioni debbono essere incise nella pietra o marmo e se dotate di cromia con l'inclusione di piombo o vernici minerali, queste debbono essere esclusivamente sulle tonalità del nero o del grigio. Relativamente ai dati anagrafici del defunto le iscrizioni saranno realizzate con caratteri maiuscoli o maiuscoletto del tipo Romano, con altezza massima di mm 30 (millimetri trenta); è consentito l'uso del corsivo per le rimanenti iscrizioni i cui caratteri non debbono superare l'altezza predetta, con il rispetto delle dimensioni suddette possono essere utilizzati alfabeti o ideogrammi di lingue diverse. Le stesse norme, con riguardo alle iscrizioni ed epigrafi, valgono per le sepolture gentilizie del tipo a pozzo e comunque per ogni altra lastra tombale non interna alle edicole o cappelle private e direttamente prospettante su spazi pubblici, nel caso di cappelle prive di vani liberi

all'interno o che per scelta progettuale si presentino dotate di ambulacro o vestibolo aperto verso l'esterno. In ordine alla liceità del contenuto delle iscrizioni, di simboli ed emblemi, valgono in ogni caso le norme dei Codici Civile e Penale vigenti sul territorio dello Stato Italiano anche se con effetti retroattivi. E' vietato l'uso di lapidi con materiali ad evidente porosità quali certi tipi di travertino.

#### ART. 118

##### *(Nuove costruzioni)*

Considerata la sacralità dei luoghi, cui si addice il decoro dell'aspetto formale, tenuto conto della libertà di espressione dei progettisti e delle esigenze dei committenti, si rende necessario fissare univocamente indirizzi generali da tener presenti nelle nuove costruzioni di loculari, colombari, ossari, cappelle, edicole, cripte, cippi, monumenti destinati ad uso funerario o di memoria.

##### 1) Edicole e cappelle

##### *Sistemazione dell'edificio nel lotto di pertinenza*

Qualsiasi manufatto dovrà essere realizzato all'interno dell'area destinata dal piano o progetto generale del Cimitero, la cui ubicazione e dimensione, per quanto alle aree da cedere in concessione a privati, dovrà tassativamente essere indicata nell'atto pubblico anche attraverso l'allegazione di stralcio planimetrico quotato. L'accesso al lotto ceduto si intende esclusivamente e direttamente costituito dai viali ed è vietato costituire qualsiasi forma di servitù sia in danno ai lotti limitrofi che delle aree di uso pubblico non destinate al transito quali spazi verdi, aiuole o piazzole. Qualora il lotto non sia isolato da spazi destinati al transito, nella edificazione di cappelle ed edicole, dovrà per intero essere saturato salvo il rilascio di una metà del giunto tecnico tra costruzioni in elevato; è consentito l'arretramento rispetto al viale d'accesso. Nel caso di lotto ubicato ad angolo tra due viali, l'accesso si intende di norma costituito sempre dal viale su cui prospetta la maggior dimensione dell'insula in cui lo stesso lotto è inserito. In quest'ultimo caso, il progetto dovrà prevedere la decorosa finitura delle pareti esterne contigue prospettanti su entrambe i viali. Laddove la scelta progettuale sia orientata a prevedere un solo accesso, questo sarà costituito sul viale su cui prospetta la maggior dimensione dell'insula in cui lo stesso lotto è inserito, la contigua facciata può essere dotata di finestre o altro tipo diverso di apertura.

##### *Casi particolari*

Qualora più concessionari di aree limitrofe, destinate alla costruzione di edicole o cappelle intendano procedere alla comune costruzione di un unico edificio, dovranno, unitamente al progetto dell'opera, darne notizia agli uffici preposti alla gestione del Cimitero proponendo un piano di gestione e sottoscrivendo davanti all'ufficiale preposto alla stipula dei contratti, che dovrà verificarne la legittimità, apposita convenzione; alla stessa dovrà essere allegata procura speciale ad agendum nei confronti di un solo responsabile abilitato in loro vece.

##### *Aggetti e sporgenze*

Nessuna sporgenza superiore a centimetri 5 è ammessa ad altezza inferiore a metri due dal piede della costruzione e sempreché trattasi di elemento decorativo. Nel caso in cui l'accesso voglia essere dotato di mostre, portali o altri elementi decorativi sporgenti dal filo della parete questi non potranno aggettare oltre i 5 centimetri rispetto al filo esterno dell'area concessa, in tal caso la costruzione sarà realizzata in arretramento. L'orlatura che delimita i viali non può essere occupata da elementi stabili fuoriuscenti oltre il predetto limite di cm 5, e da suppellettile anche se asportabile. E' possibile realizzare aggetti e sporgenze ad altezza superiore ai due metri dal piede della costruzione, non fuoriuscenti oltre il filo dell'orlatura dei viali e comunque anche in presenza di marciapiedi tra la sede viaria ed il filo del lotto qualsiasi sporgenza deve essere contenuta entro l'aggetto massimo di cm. 30 oltre il filo dell'area concessa.

##### *Copertura degli edifici, displuvio delle acque meteoriche, altri impianti.*

Quando la cappella o edicola è realizzata su lotto confinante da tre lati con altri lotti concessi o da concedere, la copertura dovrà obbligatoriamente presentare pendenza verso il prospetto in cui è costituito l'accesso, non è consentito convogliare le acque meteoriche verso i lotti confinanti. Le acque dovranno sversare dalla copertura, attraverso pluviali appositamente alloggiati nello spessore murario o, in appositi cavedi all'interno, fuoriuscendo al piede della costruzione per non oltre centimetri cinque. Le costruzioni d'angolo, qualora le pendenze delle coperture non siano occultate da muretti d'attico, dovranno essere realizzate con due diverse pendenze verso entrambe i viali su cui prospettano. Gli allacci alla rete elettrica vanno previsti in sede di progettazione predisponendo apposite canalizzazioni sottotraccia. E' fatto divieto di collocare lampade votive all'esterno degli edifici ove non rispondenti alle vigenti normative europee in materia e comunque ad altezza inferiore a metri due dal piede della costruzione, salvo che non alloggiati in appositi incassi protetti. Valgono in ogni caso le norme sugli aggetti e sporgenze. Le cappelle saranno realizzate con materiali sobri, tali da rispettare la decorosità del luogo e il loro contesto insediativo. I materiali per rivestimenti dovranno essere preferibilmente di tonalità chiare. Per i rivestimenti esterni non potranno essere impiegati materiali inadatti alle caratteristiche del luogo, quali alluminio anodizzato, intonaci plastici e

loro  
ferro  
statu  
olton  
sovr  
ART.  
(Non  
Nella  
altez  
differ  
inter  
caso  
solai  
d'atti  
defin  
dell'a  
reali  
di file  
pres  
conc  
succ  
Edili  
parte  
esse  
Doy  
quot  
infer  
del  
cm.  
crep  
inoll  
per  
ad  
zinc  
dei  
nell  
con  
date  
l'ag  
alcu  
last  
rim:  
che  
del  
ass  
tira  
qu  
pre  
me  
sol  
pia  
del  
l'ac  
raç  
in  
l'al  
ric  
ad

loro derivati. I cancelli, le inferriate, gli infissi dei vani di porte e finestre potranno essere realizzati in legno, ferro liscio o lavorato, verniciati con pitture satinata di colore scuro. Potrà essere consentito l'ornamento con statue, urne, vetrate policrome, simboli ecc. realizzati in marmi pregiati o leghe di metalli quali ghisa, bronzo o ottone. Le cripte costruite entro terra, saranno fornite superiormente di un cippo monolitico o, con sovrapposte lapidi in marmo, recanti l'iscrizione con i nominativi dei defunti.

#### ART. 119

*(Norme di attuazione per la costruzione di cappelle)*

Nella zona riservata alla costruzione delle cappelle cimiteriali è obbligatorio il rispetto dei seguenti indici: altezza massima mt. 4,70 sia se costruite in muratura ordinaria che in calcestruzzo. Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale e il livello determinato dal punto di intersezione tra il fronte verticale del prospetto e l'intradosso del piano inferiore del solaio in pendenza nel caso di copertura a falda; in caso di copertura piana, l'altezza si intende data dalla quota dell'estradosso del solaio piano misurata dal livello stradale; non rientra nel computo delle altezze quella dell'eventuale muretto d'attico o di altri elementi aventi carattere decorativo sempreché la loro altezza non ecceda del 10% quella definita sopra. o distacco dai confini del lotto assegnato: salvo l'obbligo di costituire il giunto tecnico (per 1/2 dell'altezza del manufatto), le costruzioni dovranno generalmente saturare il lotto e dunque saranno realizzate in aderenza. Sono consentiti arretramenti solo sui fronti stradali o spazi liberi. o numero massimo di file di loculi o colombari: non fissato; compatibilmente all'altezza utile netta del vano ed alle misure minime prescritte per i loculi o colombari. Le sepolture suddette devono essere costruite entro i limiti dell'area concessa con regolare contratto di concessione di suolo cimiteriale, previa presentazione di singoli progetti e successivo rilascio di permesso di costruire da parte dell' U.T.C., su conforme parere della Commissione Edilizia, di Nulla-Osta dell'Ufficio del Genio Civile, dell'A.S.L. e di approvazione della Sovrintendenza per la parte monumentale. All'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Dovranno essere rispettate, pena la decadenza della concessione gli indici suddetti gli allineamenti e le quote stradali. I loculi avranno dimensioni di ingombro libero interno per la tumulazione dei feretri non inferiori a cm. 75x70x225, rispettivamente larghezza, altezza e lunghezza, ed, in conformità alle prescrizioni del DPR 285/90, avranno pareti in conglomerato cementizio armato realizzate in spessore non inferiore a cm. 10, rifinite con malta cementizia opportunamente addizionata per assicurare la completa assenza di crepe e che abbiano le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas. Il piano di ciascuno di essi dovrà, inoltre, risultare in pendenza verso l'interno, in maniera che lo stesso formi, con il piano orizzontale passante per l'imboccatura, un prisma a sezione triangolare il cui volume (non inferiore a Litri. 30 - 50) sia sufficiente ad evitare che il liquame organico che eventualmente dovesse, per una qualche manchevolezza della zincatura della cassa, fuoriuscire dal feretro possa pervenire all'esterno del loculo medesimo. La chiusura dei loculi sarà, a tumulazione avvenuta, assicurata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna (o da una prima lastra di ardesia, di spessore non inferiore a cm. 1,5 calibrata, murata con malta bastarda) e da una lastra di marmo recante le generalità in vita della salma ivi tumulata nonché le date di nascita e morte. Quest'ultima lastra dovrà essere posta in opera in maniera che sia consentita l'agevole rinozione senza che l'aspetto esterno del prospetto del blocco abbia a subire deterioramento alcuno, questo per consentire che in occasione di estumulazioni possa essere posta nel loculo vuoto un'altra lastra senza che occorra fare ricorso a particolari magisteri, ad evitare che l'interno dello stesso possa rimanere esposto alla vista dei visitatori. Dovrà, in ogni caso, assicurarsi che, in dipendenza della pendenza che la pavimentazione del lotto possiede parallelamente al fronte dei loculi, l'altezza della soletta del fondo del loculo più basso rispetto al calpestio di detta pavimentazione non risulti inferiore a cm. 20, ciò per assicurare che non si abbia a verificare in alcun caso, per effetto dell'accumulo di acqua meteorica, un tirante idraulico nei confronti del loculo stesso che possa determinare azioni di filtrazione verso il feretro. Per quanto concerne la copertura, in tutti i casi in cui la stessa si trovi in corrispondenza dei loculi, occorre prevedere la realizzazione di un distacco o camera d'aria efficace ad assicurare che per effetto del soleggiamento non si abbiano a verificare temperature elevate nella soletta che chiude superiormente i loculi sottostanti ciò al fine di non alterare le condizioni dei feretri interessati. Al di sotto del piano di calpestio del piano del lotto, ove vorranno realizzarsi ossari, potrà essere occupata con la costruzione l'intera superficie del lotto. Ove verranno realizzati ossario dovrà essere prevista una botola di dimensioni idonee a consentire l'agevole immissione, dei resti mortali in adeguate cassette, nel vano sottostante, anche se lo stesso sarà raggiungibile mediante apposita scala. Su di un lato della costruzione, non a prospetto, dovrà essere posta in opera, ad un'altezza di cm. 20 dal pavimento, una cassetta stagna per esterni per consentire l'allacciamento dell'energia elettrica per le lampade votive, anche se tale servizio non dovesse venire richiesto all'atto della costruzione dell'edicola. Da detta cassetta dovranno dipartirsi dei tubi di sezione adeguata al passaggio dei cavi elettrici per l'alimentazione delle lampade poste sulle lastre dei loculi od in

una zona del prospetto che ospiterà la lampada votiva della sepoltura. Per quanto riguarda le finiture esterne si prescrive, in ogni caso, l'impiego di rivestimenti con materiale lapideo (marmi) o pietra arenaria dura da taglio da mettersi in opera con scelta di colori non stridenti tra di loro, muratura a faccia vista, mattoni a faccia vista, intonaco tradizionale con tinteggiatura traspirante.

Tutti i materiali non menzionati dal presente regolamento ne è esclusa l'utilizzazione, salvo motivato parere della C.E. Per il rivestimento delle coperture è prescritto l'impiego di lastre di rame o di tegole nei diversi tipi, poste in opera su adeguato strato impermeabilizzante, mentre è fatto assoluto divieto di adoperare a tale fine ceramica od altri materiali di colori frivoli o sgargianti. In particolare ove sul coronamento degli eventuali muri di attico o sul contorno delle falde del tetto verranno poste in opera delle lastre di marmo od altro materiale lapideo, queste dovranno, oltre che con malta, essere adeguatamente fissate con l'impiego di perni in ottone opportunamente e saldamente ammorsati nel calcestruzzo della sottostante struttura. Qualunque sia il materiale prescelto per la realizzazione degli infissi è fatto obbligo di adoperare per la finitura degli stessi colori pacati e, comunque, bene armonizzati con il materiale adoperato per il rivestimento dei prospetti. Potranno essere collocati sul prospetto principale bassorilievi riproducenti immagini sacre o targhe recanti il nome del concessionario od epigrafi dedicate. In ogni caso i materiali cui dovrà farsi esclusivamente ricorso saranno il marmo, il bronzo o la ceramica monocroma.

I vetri degli infissi, ove non del tipo "cattedrale" o diversamente decorati, dovranno essere del tipo brunito. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere preventivamente approvata. Al momento del rilascio del Permesso di costruire, per la realizzazione di edicole funerarie, dovrà versarsi alla Tesoreria comunale una cauzione, pari a €. 500,00 a garanzia degli eventuali danni arrecati ai pubblici manufatti del Cimitero. La cauzione suddetta, verrà restituita a comunicazione di fine lavori, dopo sopralluogo e verbale di constatazione dell' U.T.C., dal quale si evince che lo stato dei luoghi non è stato alterato o danneggiato.

## CAPO XX

### TARIFFE PER LE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

#### ART. 120

(Servizi gratuiti)

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato;
- d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
- e) l'uso delle celle frigorifere comunali, qualora esistenti;
- f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune dei cimiteri comunali;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) le operazioni relative a: trasporto del feretro, cremazione o inumazione di salme di persone indigenti;

3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge non separato o divorziato,
- b) i figli,
- c) i genitori,
- d) gli altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario, come stabiliti dal Codice Civile,
- e) al componente superstite della coppia di fatto che abbia registrato la sua convivenza nel registro delle unioni civili o il convivente del defunto come risultante dagli atti anagrafici al momento del decesso;
- f) Chiunque produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la volontà del defunto secondo le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.

In caso di dubbi sulla volontà prevalente; deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

#### ART. 121

(Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali)

I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:

- il costo di costruzione della sepoltura;

- quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;
- la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.

Possono essere diversificate, con atto di Giunta le tariffe, fra cittadini residenti e cittadini non residenti rientranti nei casi di cui all'art. 38. Il Sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi. I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta la Giunta Municipale ne ravveda la necessità.

#### ART. 122

*(Tariffa concessioni scadute)*

Per le concessioni cimiteriali scadute all'entrata in vigore del presente regolamento è previsto il rinnovo delle concessioni previo pagamento delle tariffe vigenti nel 2008 e l'inizio della durata ventennale è fissato alla entrata in vigore del regolamento.

In caso di mancato rinnovo della concessione, qualora nella tomba siano depositate salme che non avevano completato il ciclo di mineralizzazione entro la data di scadenza della stessa, è dovuta la tariffa fissata nel 2008 fino al completamento dal ciclo di mineralizzazione; nella tomba non sarà consentita la sepoltura di alcuna altra salma ed al termine del ciclo di mineralizzazione la tomba tornerà in piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

La concessione delle aree per la realizzazione delle tombe, scadute da oltre vent'anni, come il precedente regolamento prevedeva, sarà oggetto di richiesta di pagamento dei periodi non ancora prescritti.

#### ART. 123

*(Tabella tariffe concessioni e servizi cimiteriali)*

Tutti i prezzi sono soggetti ad aumento dell'indice ISTAT base annua. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe approvate unitamente a questo regolamento vengono, con determinazione del responsabile del servizio cimiteriale, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

Inumazione: gratuita

Lotto Cappella: mq. 12 € 3100,00

Loculo fila 1-2-3: € 1.000,00

Loculo fila 4-5-6: € 800,00

Loculo in vita 1-2-3: € 1.100,00

Loculo in vita 4-5-6: € 900,00

Tomba ad 1 posto: € 1.033,00

Tomba a 3 posti: € 1.800,00

Ossario/Cinerario: € 100,00

Tassa per la manutenzione ed il consumo per lampada votiva: € 30,00

Contributo per uso acqua per realizzazione opere da parte dei privati: da € 20,00 a € 100,00

Contributo per uso energia elettrica per realizzazione opere da parte di privati: da € 20,00 a € 100,00

### CAPO XXI DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 124

*(Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni)*

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n°383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n°317.

#### ART. 125

*(Rifiuti attività cimiteriali)*

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2 f) del D.Lgs. 05/02/1997, n°22 e debbono essere trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ART. 126

*(Ordinanze del Sindaco)*

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs 267/2000 in materia di igiene e sanità.



**ART. 127**

*(Norma di rinvio)*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi e circolari vigenti.

**ART. 128**

*(Abrogazione precedenti disposizioni)*

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il presente regolamento è composto da 128 articoli e da due allegati: allegato A che si riferisce alle norme tecniche e l'allegato B che si riferisce al glossario dei termini cimiteriali.

Crosia, Il 11/05/2009

AL

Alle

Alle

Pr

1. L

Regc

dal n

Org

1. P

non

esec

ulter

2.

cim

for

3.

esse

ade

siste

le a

sch

Co

1. A

are

a) s

b) i

am

2.

sup

acc

3.

del

M

Al

1.

23

re

vig

## **ALLEGATI**

Allegato A – NORME TECNICHE

Allegato B – GLOSSARIO

### **ALLEGATO A NORME TECNICHE**

#### **Premessa**

1. Le presenti norme tecniche sono poste a regolare con congruità il presente Regolamento di Polizia mortuaria comunale e la pianificazione cimiteriale che sarà dettata dal nuovo Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Organizzazione esterna dei cimiteri**

1. Perimetralmente i cinti cimiteriali dovranno possedere una fascia di area di larghezza non inferiore a mt. 3,00 con fosso per lo scolo delle acque meteoriche, destinata alla esecuzione delle manutenzioni sull'intero perimetro murario/di cinta esterno e per garantire ulteriore salvaguardia alla stessa struttura.
2. I cimiteri quando oggetto di ampliamento di superficie (accrescimento dell'area cimiteriale) dovranno essere dotati di un'area esterna a parcheggio secondo le indicazioni fornite dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Esternamente sempre in caso di svolgimento degli ampliamenti in superficie, dovrà essere svolta la riorganizzazione o sistemazione dell'accesso dall'esterno, con adeguamento per l'accessibilità da parte dei disabili, inoltre dovrà essere prevista la sistemazione a verde di fregio cimiteriale ponendo attenzione anche alla realizzazione con le alberature di quinte atte alla attenuazione dell'eventuale abitato prossimo ovvero alla schermatura da percorsi stradali vicini ecc..

#### **Commercio in prossimità dei cimiteri**

1. All'esterno del cinto cimiteriale il Comune può consentire la organizzazione di porzioni di area pubblica o privata per:
  - a) stazionamento di fiorai con mezzi mobili per il mercato ambulante;
  - b) organizzazione di posteggi per la vendita di piante ornamentali e fiori con attrezzatura amovibile per la esposizione e vendita.
2. Tale opportunità potrà avvenire solo se verranno realizzate e rimarranno soddisfatte le superfici da destinare a parcheggio e quelle per il verde pubblico per garantire il migliore accesso e decoro al cimitero.
3. La disciplina di tali attività viene regolata da disposizioni del Servizio Annona e Mercati del Comune e dai relativi regolamenti e disposizioni di legge in materia.

#### **Modalità di progettazione**

##### **Abbattimento delle barriere architettoniche**

1. La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, D.M. 236/89 e s.m.i. e il DPR n°503/96 e s.m.i. dovranno essere soddisfatti nella misura in cui si renda l'accessibilità alla sosta fuori del cimitero, all'ingresso al cimitero, la fruizione del viale principale o sua parte ovvero fino alla chiesa interna o cappella cimiteriale.

2. Quando un cimitero è assoggettato ad ampliamento in superficie al suo interno dovrà realizzarsi almeno un servizio igienico accessibile posto in prossimità della distribuzione principale ovvero della nuova distribuzione da realizzare e le nuove aree e fabbricati dovranno essere resi fruibili relativamente al percorso antistante (per i fabbricati) ingresso ed uscita da cappelle private, fruizione almeno perimetrale e/o anche centrale dei campi di inumazione.

### **Dimensionamento e spazi di manovra**

1. Il dimensionamento degli spazi interni del cimitero dovrà sempre avvenire considerando sia le necessità di fruizione e visitabilità ed accessibilità oltre che alle dimensioni di manovra necessarie per l'esecuzione delle sepolture che in genere avvengono oggi con ausilio di apposite attrezzature, quali, mini-pale, mini-escavatori, piccoli furgoni o dumper, carrelli di trasporto, montafretri, calabare, barelle per la movimentazione del feretro, trabbatelli fissi ed a ruote.

2. Le dimensioni dei percorsi dovranno essere minimo mt. 1,50 e di fronte ai fabbricati funerari (colombari con introduzione della cassa di punta) un percorso o meglio un portico di larghezza netta (di fronte ai loculi) mt. 2,50 minimo.

3. Le rampe dei disabili quando necessarie per superare dislivelli anche cospicui saranno utilizzate anche da mini mezzi operativi e carrelli speciali per il trasporto/sepoltura delle bare pertanto la loro larghezza dovrà essere di almeno mt. 2,50.

4. Le tombe private o i colombari con vani o corridoi chiusi dovranno garantire lo svolgimento delle operazioni cimiteriali in sicurezza (sepoltura, estumulazioni, ecc.) ed al frequentatore anche l'uso di scale a carrello apposite. Ai sensi del D.lgs n°81/08 e s.m.i. è cogente nell'attività cimiteriale la movimentazione dei carichi.

### **Monumenti e Lapidi**

#### **Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi**

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione edilizia la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione negli altri casi.

2. Le lapidi dovranno essere apposte senza oltrepassare il perimetro esterno del loculo/ossario, e dovranno essere intonate al contesto generale del quadro di tumulazione. E' vietato tagliare o togliere le borchie ferma lapide poste tra loculo/ossario e loculo/ossario. E' altresì vietato impiantare viti staffe ecc. nelle fasce sottostanti e sovrastanti i loculi/ossari.

3. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

4. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

5. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. eventuali difformità saranno sanzionate.

6. Nelle sepolture a terra le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate e meglio illustrate nello schema grafico in allegato:

a. - lapide verticale: non dovrà superare i 100 cm. di altezza da terra, i 70 cm. di larghezza e la profondità di 25 cm.;

b. - lapide orizzontale o copritomba: in genere non dovrà essere presente e comunque, al fine di permettere il naturale processo di infiltrazione delle acque pluviali, la superficie di terreno occupata da tutte le strutture lapidee che costituiscono la decorazione della tomba non potrà superare il 50% della superficie dell'ingombro massimo della struttura stessa (170 cm. x 70 cm);

c. - lapide di contorno o di contenimento: non potrà superare l'ingombro totale di cm. 170 di lunghezza e cm. 70 di larghezza con spessore massimo di cm. 8 ed altezza di cm. 20.

7. Sul retro della lapide, per tutti i tipi di sepoltura, dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice od un suo marchio o logo.

### **Modalità di realizzazione di sepolture private**

1. Le sepolture private si distinguono in:

a) Manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con gli arredi funerari (rivestimenti, pavimentazioni, lapidi e decori) a cura del concessionario;

b) Manufatti od aree a realizzare a totale cura del concessionario;

c) Manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario ( nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero).

Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte nel presente Regolamento e da quanto disposto dal contratto di concessione.

2. Il rilascio della concessione cimiteriale deve comprendere un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.

3. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data comunicata per l'inizio lavori, il concessionario può richiedere una sola proroga per un massimo di 6 mesi. Nel caso in cui per problemi di natura tecnica i lavori non dovessero terminare entro 3 anni dalla comunicazione di inizio, il concessionario può richiedere una sola proroga di 1 anno, allo scadere del quale se la tomba non risultasse agibile e/o accessibile ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche, il Comune ha diritto di dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, e anettere il manufatto alla propria completa disponibilità.

4. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

5. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (terreni di scavo, inerti, macerie ecc...) saranno smaltiti a cura del concessionario ovvero dell'impresa esecutrice delle opere secondo le modalità di legge.

### **Accesso al cimitero per lavori**

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque

vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 27 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 27 ottobre di ogni anno.

2. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

### **Esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba privata o loculi concessi, le imprese i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Cimiteri del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteri stesso che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli. I lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza del lavoro e fiscali.

2. I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione e dovrà essere comunicato il giorno di esecuzione tramite comunicazione scritta anche mediante fax o e-mail; in caso contrario si avrà decadenza dell'autorizzazione.

3. Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite fax o e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice agli uffici comunali o al custode del cimitero, ove presente.

4. Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 27 ottobre al 10 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Cimiteri.

5. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

6. È fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

7. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Modalità dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi possono essere rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo ripristinando la condizione originaria ed addebitando le spese dell'intervento al contravventore. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

### Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.
4. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
5. Le tombe e le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da apposita commissione tecnico-sanitaria. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

## ALLEGATO B GLOSSARIO

**"Accessori (alle costruzioni)":** Si intendono tutte le costruzioni e sistemazioni accessorie alle costruzioni previste nel capitolato e tali da dare completezza e decoro all'intervento, quali ad esempio:

- servizi per i visitatori
- accessi, scale, corridoi, porticati, percorsi
- sistemazioni aree di competenza, compreso il verde e i fontanini
- impianti, adduzioni e scarichi compresi fino ai raccordi con l'esistente inclusi
- ecc...

**"Anagrafe Cimiteriale":** Registrazione (su registro cimiteriale artt. 52 e 53 del DPR 285/90), schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolte ed aggiornate tutti i dati informativi relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura) ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero; L'Anagrafe Cimiteriale inoltre registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossarietti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (es. anche luce votiva).

**"Ara crematoria":** Edificio dotato, oltre che delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri e relativa struttura tecnica ed ambienti tecnici e di servizio, anche di ambienti in cui si svolgono le esequie e sale per il raccoglimento dei parenti in attesa del compimento delle operazioni di cremazione del proprio congiunto, inoltre dei servizi connessi con l'attività di ricevimento delle salme o cadaveri o resti mortali, ovvero salette per "tanatoprassi", camere mortuarie, camere per celle frigorifere, servizi igienici per l'utenza e per gli addetti, ufficio/segreteria di accoglienza ed informazione, eventuale zona ristoro.

**"Avello":** vano di un manufatto (es. colombario), atto a contenere un feretro o un urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o ossarino o cinerario.

Gli Avelli sono composti da:

- loculi comprendenti:

loculo singolo

loculo doppio (a 2 posti salma distinti)

- ossarini/cinerari del tipo:

singolo

doppio

4 posti ed oltre

**"Bara":** Originariamente lettuccio di legno con stanghe sporgenti ai due capi per trasportare a spalla i cadaveri, oggi è il feretro in genere in legno o comunque per legge in materiale biodegradabile, la bara può essere anche in metallo es. zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai gas o quando di deceduti conseguenti ad esposizione radioattiva.

**"Cadavere":** Salma, corpo dell'uomo dopo la morte.

**"Campo Angeli":** Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,50 - lunghezza mt. 1,50 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 73 DPR 285/90 e smi).

**"Campo Adulti":** Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni età la cui griglia di sepoltura minima è costituita da



fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,80 - lunghezza mt. 2,20 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 72 DPR 285/90 e smi).

**"Campo Comune"**: Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazione (artt. 68, 69, 70 e 71 DPR 285/90 e smi, vedi Campo adulti e Campo bambini).

**"Campo Speciale" (e/o reparto speciale):**

Reparto per la sepoltura destinata ad accogliere:

- cadaveri professanti in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniera che hanno ricevuto dal Sindaco concessione di area specifica (art. 100 DPR 285/90 e smi);

Campo per la sepoltura destinato ad accogliere:

- salme inconsunte ovvero di Resti Mortali per le quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anni o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 DPR 285/90 e smi e Circ. 10/98 e smi); in tali campi potranno essere destinate sia salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie che salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie e/o straordinarie.

**"Cappella Cimiteriale"**: In genere all'interno del cimitero è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso (sarebbe opportuno che nei cimiteri esistesse un luogo altrettanto dignitoso per le cerimonie funebri laiche) di ultimo saluto al defunto od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono. Spesso all'interno della Cappella, sul pavimento esiste una botola di comunicazione con l'ossario comune ricavato come vano interrato o seminterrato in cui introdurre i resti ossei di sepolti per i quali i familiari dopo il periodo di inumazione o di tumulazione (caso più raro) non indicano altra destinazione (es. in loculo, in ossarietto, in tomba)

**"Cappella di Famiglia"**: è un gruppo di 4 loculi sovrapposti da assegnare ad una famiglia

**"Cassetta di Zinco"**: Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere Resti Ossei umani ovvero resti mortali assimilabili; la lamiera dovrà avere spessore di almeno mm. 0,666 ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome cognome data di nascita e morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 DPR 285/90 e smi)

**"Cinerario"**: è un "avello" cioè un vano con dimensioni simili al loculo per salme ma di profondità ridotta a 60 cm. Min. a 85 cm. Max,

**"Cinerario Comune"**: Contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 DPR 285/90 e smi). Il contenitore può essere un fabbricato od elemento di grande valore artistico posizionato in forma rilevante all'interno dell'organizzazione di ogni cimitero comunale ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.

**"Cippo"**: Dal latino "cippus"; elemento verticale, solitamente in pietra, laterizio, oggi anche in calcestruzzo, confitto nel terreno; la destinazione in ambito funerario è diversa. Per la normativa vigente, questi è un elemento di materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici da collocare su ciascuna fossa di inumazione in Campo Comune portando un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 DPR 285/90 e smi).

**"Cofano"**: Contenitore (bara o cassa) destinato a contenere un cadavere generalmente indirizzato alla sepoltura, in terra (cassa lignea) o in loculo (doppia cassa in metallo e legno; il metallo utilizzato in genere è lo zinco).

**"Colombario"**: Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. I Colombari possono essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio del feretro di almeno 250 Kg./mq. (art. 76 del DPR 285/90) e realizzazione delle costruzioni secondo la normativa antisismica. In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del DPR 285/90). I loculi possono assumere varia terminologia quale **nicchie, fornetti o forni, tombini, arcosoli, celle** ecc..

**"Concessione Cimiteriale"**: (nel testo anche; **"Concessione"**) Facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare, per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può mai essere oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari.

**"Copritomba"**: Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura a terra sia in Campo di adulti che in Campo di bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal Comune.

**"Crematorio"**: Edificio dotato delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**"Cremazione"**: Procedimento per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**"Cripta"**: Anticamente luogo di sepoltura delle reliquie del "martire" o del "santo" sotto l'altare. In ambito cimiteriale è una tomba di famiglia (di solito) costituita da un ambiente sotterraneo, un edificio cimiteriale ipogeo, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentali, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ecc.).

**"Deposito di Osservazione"**: E' *"...un locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri..."* (art. 12 DPR 285/90 e smi). E' sufficiente la presenza di tali locali nel Comune non situati necessariamente nel cimitero ma presso ospedali o edifici rispondenti allo scopo (art. 14 DPR 285/90 e smi). Scopo di tali locali è lo svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8, 9, 10 e 11 DPR 285/90 e s.m.i.).

**"Edicola (cimiteriale)"**: Piccolo tempio, anticamente era una costruzione che ospitava una statua ed aveva forma costituita da colonne con cornice e frontone triangolare o curvo in sommità, era un corpo aggettante da una superficie muraria (un palazzo, una chiesa, ecc.)

In ambito cimiteriale si tratta di una tomba di famiglia (di solito) a forma di tempio (con colonne e trabeazione anche se in stile moderno), al cui interno sono collocati sarcofagi in pietra o sono realizzati loculi in muratura per la tumulazione delle salme.

**"Edificio Cimiteriale o Funerario"**: Tipologia di sepoltura di tipo collettivo per la tumulazione del feretro e/o resti ossei o ceneri in loculo, tomba, nicchia, tombino, forno o fornello, cella, ossarietto, cinerario, ecc..

**"Epigrafe"**: Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.

"Es  
cui"  
deriv  
Esis  
conc  
peri  
stat  
sua  
"Es  
Res  
(art  
alla  
bioe  
orga  
di s  
ricchi  
Res  
con  
già  
"Fa  
"Fe  
bioc  
77  
lorò  
"Fa  
con  
real  
285  
n. 1  
Sar  
art  
mov  
"Fo  
"Gi  
"Gr  
adu  
legg  
ogr  
per  
grig  
"Im  
teci  
con  
"In  
ma  
alr  
71.

**"Estumulazione"**: Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui venne eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del DPR 285/90). Esistono due tipi di estumulazione, quella "ordinaria", da eseguire al termine del periodo di concessione del loculo o tomba e quella "straordinaria", eseguita prima del termine del periodo di concessione del loculo o tomba. L'estumulazione consente di constataré lo stato di scheletrizzazione del cadavere e nel caso di salma indecomposta si provvede alla sua ritumulazione oppure alla sua inumazione a ciclo ridotto in campo apposito.

**"Esumazione"**: Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i Resti Ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del DPR 285/90). Nel caso di salma inconsunta il Comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organica). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del Concessionario e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del defunto ovvero in tomba di famiglia, in ossarietto o cella cineraria già concessi o da concedere all'uopo, oppure in Ossario o Cinerario comune.

**"Famedio"**: Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri.

**"Feretro"**: Bara. Cassa realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del DPR 285/90 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

**"Feretro Rinforzato"**: Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del DPR 285/90 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del DPR 285/90 ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

**"Forno"**: vedi "Loculo"

**"Giorni"**: si intendono sempre naturali e consecutivi

**"Griglia Delle Sepolture"**: Squadratura del Campo di inumazione (sia speciale che di adulti o bambini) con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.

**"Impianto di Cremazione"**: si intende l'insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da varie componenti tecnologici

**"Inumazione"**: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno cm. 80 di larghezza, cm. 220 di lunghezza e cm. 200 di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del DPR 285/90).

“**Lapide**”: Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (es.; loculi in colombari) od orizzontale (lastra sopra una tomba a terra)

“**Lapide a Cassettone**”: Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbotto di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una piccola "mensola" su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare (mensa).

“**Loculo**”: vano di costruzione atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei. I loculi possono assumere varia terminologia quale **avello, tomba, nicchia, tombino nicchie, fornetti o forni, arcosoli, celle** ecc.. Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del DPR 285/90 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Min. della Sanità n. 24/93.

“**Loculo doppio**”: ovvero a due posti salma affiancati o sovrapposti a secondo della tipologia costruttiva del blocco loculi

“**Manufatto cimiteriale**”: si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo, ossarino e cinerario, colombari, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc..

“**Mummificazione**”: Fenomeno verificatosi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si ha la perdita di gran parte del suo peso per notevole riduzione dell'acqua ed assume l'aspetto di mummia nel quale può definitivamente permanere. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.

“**Obitorio**”: Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autoptici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90)

“**Ossario Comune**”: Edificio o vano funerario (anche ipogeo), destinati a raccogliere e conservare le ossa ricavate dalla esumazione dei defunti al termine del periodo di inumazione stabilito dalle disposizioni sanitarie ovvero i resti ossei derivanti da esumazione ordinaria nel caso non sia richiesta altra sistemazione delle stesse da parte dei famigliari del defunto o concessionari.

Anche monumento commemorativo contenente le ossa dei caduti in guerra.

“**Ossario o Ossarino**”: Piccolo loculo o **nicchia** destinata alla sepoltura di cassette di Resti Ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa ovvero potrà anche contenere, se previsto nella concessione cimiteriale relativa, anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. del Min. della Sanità n°24/93.

“**Resti Mortali**”: L'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione ovvero l'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo di concessione quando superiori a venti anni (questa è la definizione desunta dalla Circ. del Min. della Sanità n. 10/98). Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta **salma inconsunta** sia in seguito ad inumazione che a tumulazione.

“**Resti Ossei**”: L'esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. del Min. della Sanità n°10/98.

“**Rifiuti Speciali**”: Nell'attuale normativa sono rifiuti speciali quei rifiuti così classificati all'art. 7 del vigente Decreto Ronchi ovvero per quanto concerne l'ambito cimiteriale il

cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizioni di colombari o costruzioni cimiteriali in genere.

**"Rifiuti Cimiteriali"**: Sono Tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all'attività cimiteriale. La materia è normata dal DPR 285/90 art. 85, Circ. Min. Sanità n°24/93, D.lgs n. 20/97 e smi, DM 137/89 e Regolamenti ed ordinanze a valenza comunale.

**"Salma"**: Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

**"Saponificazione"**: Fenomeno che si è verificato su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili. I tessuti si trasformano all'esterno in una sostanza grassa e grigiastra simile al sapone.

**"Scheletrizzazione"**: Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla completa scomparsa delle parti molli e la disarticolazione delle parti ossee rese in tal modo libere e completamente disgiunte tra loro: la condizione ideale per la raccolta dei Resti Ossei.

**"Sepolcro"**: Luogo di sepoltura dei cadaveri.

**"Sepolture private"**: si intendi l'insieme delle tombe private e dei loculi, ossari e cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni

**"Stele"**: Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontati da un motivo decorativo.

**"Subentro"**: operazione mediante la quale un avente diritto sostituisce, nei rapporti con il Comune. Altro avente diritto o concessionario originario

**"Tomba"**: luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.

**"Tomba a terra"**: equivale a fossa: sepoltura in campo di inumazione di dimensioni m. 0,80 x 2,20 profondità del piano di posa di bara dal piano medio campagna m. 2,00 (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di m. 0,50. Ogni fossa deve essere individuata, all'atto dell'uso, con cippo numerato.

**"Tomba a Giardino"**: Tipologia di tomba poco diffusa ancora in Italia, trattasi di area cimiteriale concessa per sepolture private familiari con il sistema della inumazione. E' obbligatorio che sull'area sia presente un piccolo manufatto da adibire come deposito dei Resti Ossei.

**"Tomba di Famiglia"**: manufatto adibito al seppellimento di salme appartenenti alla stessa famiglia è Tomba di Famiglia ad 8 posti salma

**"Tomba Epigea"**: Costruzione funeraria fuori terra, in genere tombe di famiglia della tipologia ad edicola o cappella.

**"Tomba Ipogea"**: Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle cripte o arche o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di Ossari Comuni.

**"Tombe private"**: sono composte da:

- tombe di famiglia comprendenti:

area per costruzione di manufatto,

cappelle a 8 posti,

edicole a 10 posti,

cripte a 6 posti,

sarcofago max 3 posti,

- Sepolcreti comprendenti:

sepolcreto a 1 posto salma,


sepolcreto a 2 posti salma,

- tombe giardino comprendenti:  
sepulture singole,  
sepulture famigliari 4 posti,
- tombe cinerarie fino a 9 posti,
- cinerario singolo interrato,
- cippi della memoria.

**"Tumulazione"**: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) e ulteriore cassa in metallo da porre internamente od esternamente al feretro ligneo la cui funzione è rendere ermetica la chiusura del cadavere all'interno del feretro stesso, in loculo (sia quando realizzato in colombario che quando in tomba privata, sia in vano interrato che fuori terra). Le dimensioni minime del loculo sono state indicate con Circ. del Min. della Sanità n. 24/93.

**"Urna Cineraria"**: Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e Resti Mortali o Ossei, sia in apposite nicchie che in ossarietti che in loculi sia di colombari che di Tombe di Famiglia, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.

**"Voltura"**: si intende la intestazione al subentrante di una concessione in essere, ogni adempimento relativo compreso.



15.07.2009

*Volpato*



# COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

## DELIBERAZIONE originale DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 6 del Reg.  
Data 15.05.2009

Oggetto:

Approvazione regolamento cimiteriale e polizia mortuaria.

L'anno Duemilanove, addì quindici del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sala delle riunioni, il Commissario straordinario, Dott. Domenico Giordano, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04.04.2008 e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Claudia DONATO.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri-cimiteriali, approvato con delibera consiliare n. 32 del 16.04.1986;

Dato atto che il predetto regolamento non è stato mai adeguato al DPR 10.09.1990, n. 285 ed s.m.i.;

Vista la propria, precedente delibera n. 27 del 27.03.2009, adottata con i poteri della Giunta Municipale, con la quale è stato approvato il "Progetto Cimitero ordinato" al fine di predisporre un nuovo regolamento cimiteriale, oltre che effettuare un censimento delle sepolture esistenti e programmare una migliore organizzazione del servizio per una più efficiente gestione dello stesso;

Vista la nota del dirigente dell'ufficio tecnico prot n. 318/09 del 11.05.2009, con la quale viene trasmesso il regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria dallo stesso rettificato ed integrato su disposizione di questo ufficio;

Considerato che il precedente regolamento cimiteriale prevedeva una durata della concessione delle aree per realizzazioni tombe pari ad anni 20, si ritiene opportuno non discostarsi da tale impostazione anche per motivi di questione amministrativa lineare;

Preso atto che si procederà all'adeguamento della struttura cimiteriale comunale secondo i dettami di legge;

Atteso che il settore tecnico dell'Ente ha proposto una adeguata tariffazione secondo un criterio che tiene conto delle diverse soluzioni possibili (cappella privata, tombe, loculo etc);

Ritenuta la proposta di regolamento meritevole di approvazione;

Visto il DPR 19.09.1990 n. 285 ed s.m.i.;

Visto il T.U. n. 267/2000 ed s.m.i.;

Chiesto ed ottenuti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267/2000;

### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, composto da 128 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



2) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento di tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'Art.32 della legge n.142/90;

4) di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

L'Ufficio interessato esprime parere favorevole.

Crosia, li

Il Responsabile dell'Ufficio

Bocconi

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

L'Ufficio di Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE ed attesta la copertura finanziaria. Il relativo impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ viene annotato sul cap. \_\_\_\_\_ del bilancio 2009

Crosia, li

Il Responsabile del Servizio

Seminario

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario  
Giordano

Il Segretario Comunale

Donato

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il

Prot. n 4492 del 11-06-09

Crosia, li 11-06-09

e per gg. 15 consecutivi.

Il Segretario Comunale

Donato